



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **VITERBO**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MONTEFIORE	IVANO	Presidente
☐	TARGIA	FRANCESCO	Relatore
☐	CENICCOLA	ELISABETTA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 624/2014
depositato il 28/11/2014

- avverso ING.NE PAGAMENT n° 20140838100055837 I.C.I. 2007
- avverso ING.NE PAGAMENT n° 20140838100055837 I.C.I. 2008
- avverso ING.NE PAGAMENT n° 20140838100055837 I.C.I. 2009
- avverso ING.NE PAGAMENT n° 20140838100055837 I.C.I. 2010
- avverso ING.NE PAGAMENT n° 20140838100055837 I.C.I. 2011

contro:

COMUNE DI VALLERANO

proposto dal ricorrente:

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DE
VIA IGINO GARBINI 78/A 01100 VITERBO VT

difeso da:

PIERETTI MARIA CRISTINA

VIA DELLA PESCHERIA N6 01100 VITERBO VT

SEZIONE

N° **4**

REG.GENERALE

N° **624/2014**

UDIENZA DEL

07/03/2016 ore **09:30**

N°

269/04/16

PRONUNCIATA IL:

07-03-16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 MAR. 2016

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in epigrafe l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica - ATER della provincia di Viterbo impugnava l'atto d'ingiunzione n. 20140838100055837 del 25 giugno 2014, emesso dal comune di Vallerano ed avente ad oggetto le somme dovute a titolo di ICI anni 2007-2011, chiedendo di:

- dichiarare, previa sospensione, l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto impugnato, la nullità e/o inesistenza dell'atto impositivo, l'infondatezza della pretesa creditoria;
- accertare e dichiarare la responsabilità del comune di Vallerano per non aver provveduto alla conclusione del procedimento amministrativo volto alla revoca in autotutela dei provvedimenti impositivi erronei;
- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio.

A sostegno della domanda deduceva: i) di essere divenuta proprietaria degli immobili oggetto d'imposizione solo in data 4 marzo 2011, solo a seguito del trasferimento degli stessi da parte dello Stato; ii) di essere dal 1° gennaio 2008, in applicazione del decreto-legge n. 93/2008 esonerata dall'imposta gli immobili; iii) di aver diritto ad un indennizzo a seguito della mancata conclusione del procedimento amministrativo volto alla revoca in autotutela dei provvedimenti impositivi ritenuti erronei.

All'udienza del 13 aprile 2015 la Commissione, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, accoglieva l'istanza di sospensione. Alla successive udienze del 20 luglio e del 9 novembre 2015 parte ricorrente chiedeva un rinvio al fine di addivenire ad una definizione della controversia. Da ultimo all'udienza del 7 marzo 2016 il ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

La Commissione, verificati gli elementi in atti e le richieste delle parti, ritiene che il ricorso sia inammissibile per i motivi di seguito esposti.

Con lo stesso, infatti, si fanno valere vizi dei prodromici avvisi di accertamento che risultano, in base anche a quanto dichiarato da parte ricorrente, regolarmente notificati tra il 2012 e il 2013 e non impugnati nel termine previsto dal richiamato art. 1, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Viterbo il 7 marzo 2016

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
VITERBO
LA PRESENTE COPIA SI LASCIA
IN CARTA AL...
CONSENTI AL...
VITERBO, 6 APR. 2016
IL SEGRETARIO



COMUNE DI VALLERANO

UFFICIO TRIBUTI

Sede - Piazza A. Xerry De Caro- n. 13- C.A.P. 01030
Tel. 0761/751001 Fax 0761/751771

Vallerano- 09/03/2016

Prot. n. 1230

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
VIA IGINO GARBINI 78/A
01100 - Viterbo (VT)

**Oggetto: Richiesta di conciliazione della controversia tra Comune di Vallerano e
l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI Imposta Ici Anni 2007-2008-
2009-2010-2011 Provv. NN. 628 - 2329-2330-2331-2332.**

In riscontro al ricorso presentato avverso gli avvisi di accertamento ICI annualità 2007/2008/2009/2010/2011, siamo a comunicare che, esaminando la richiesta iniziale sono emerse delle situazioni tali per cui questo Ufficio ha ritenuto opportuno rettificare la richiesta iniziale nella seguente maniera:

"I provvedimenti relativi alle annualità 2008-2009-2010-2011 sono stati annullati in quanto gli immobili identificati catastalmente rispettivamente al F. 4 Num. 253 subalterni 2-3-4-5 e al F. 4 Num. 254 subalterni 1 e 2 sono stati acquisiti dall' a.t.e.r. in data 11/10/2011.

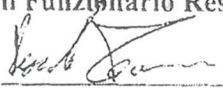
Gli altri immobili, pertanto, i quali sono stati assegnati di conseguenza a partire dall' annualità 2008 godevano già dell' esenzione i.c.i.. Il provvedimento relativo all' annualità 2007 rimane invariato e quanto richiesto dovuto."

Tutto ciò premesso si concorda con il comune consenso:

- a) che l'importo da corrispondere, comprensivo di spese di notifica, è di € 576,00 per l'annualità 2007;
- b) che gli avvisi NN. 2329-2330-2331-2332 relativi agli anni 2008/2009/2010/2011 sono da ritenersi annullati per le motivazioni di cui sopra;
- b) che il predetto scarico parziale verrà eseguito a seguito di rinuncia al ricorso già depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, con compensazione delle spese e rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di quest'ufficio;

Distinti saluti.

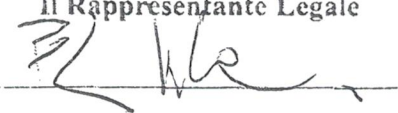
Per il Comune
il Funzionario Responsabile


(Dr. RICCARDO NAZZARI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Fabrizio URBANI)

Per l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Il Rappresentante Legale



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO**SEZ. IV - R.g. 624/14****ATTO DI RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO****PER**

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo – con sede in Viterbo, Via Igino Garbini, n. 78/a, C.F. 80000910564, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante avv. Fabrizio Urbani, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti (C.F. PRT MCR 65L50 M082U) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso legale in Viterbo, via della Pescheria n. 6, in virtù di delega in calce al ricorso

-ricorrente-

CONTRO**Comune di Vallerano**

- resistente non costituito -

PREMESSO

- che l'Ater di Viterbo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di ingiunzione n. 20140838100055837 del 25.06.2014, per complessivi € 16.554,98, relativo all'omesso pagamento dell'I.C.I. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sugli immobili di proprietà della stessa Ater, siti nel Comune di Vallerano;
- che l'udienza cautelare del procedimento suddetto, recante R.G. n. 624/2014, veniva fissata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo per il giorno 13.04.2015;
- che il Comune di Vallerano non si costituiva nel suindicato procedimento;
- che successivamente sono intervenute trattative tra le parti – concluse con esito positivo – per la definizione stragiudiziale della sopraindicata controversia; pertanto, le parti stesse hanno verificato l'esistenza del comune interesse a definire la causa insorta;
- che la controversia è stata effettivamente conciliata stragiudizialmente, con impegno dell'Ater al pagamento della somma di € 576,00 e stralcio della

residua somma oggetto della pretesa del Comune di Vallerano e compensazione di ogni spesa;

- che l'Ater non ha pertanto interesse a proseguire il presente giudizio ed intende rinunciare agli atti del procedimento, con compensazione delle spese, non avendo le parti - l'una nei confronti dell'altra - altro a pretendere per qualsiasi ragione o titolo relativamente alla lite conciliata;

- che la rinuncia agli atti di causa è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché la parte convenuta non si è costituita.

- Tutto ciò premesso e considerato l'Ater di Viterbo, come da procura rappresentata, difesa e domiciliata, e avendo già conferito il medesimo potere all'avv. Maria Cristina Pieretti, a norma dell'art. 306 c.p.c.

RINUNCIA

Agli atti del giudizio con R.G. n. 624/2014 instaurato nei confronti del Comune di Vallerano, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, e chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese.

Viterbo, 09 marzo 2016

 IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Fabrizio URBANI)
Direttore Generale ATER di Viterbo

(avv. Maria Cristina Pieretti)

